

Studio del 17 dicembre 1998

INTRODUZIONE DELL'EURO

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Commissione Studi Unione Europea

1. Premessa - Considerazioni sui debiti pecuniari e sui debiti in moneta estera

1.1 Nozioni generali

1.1.1 Moneta

Nei termini minimi necessari a queste note, si può definire con il termine moneta, il mezzo generale di scambio e di pagamento, e di unità di misura dei valori; caratterizzato, nell'attuale economia moderna, dall'accentuazione del profilo funzionale di astratto potere patrimoniale legato al puro nomen, e dalla tendenza al distacco dal materiale riferimento al suo contenuto metallico (smaterializzazione).

Col termine unità monetaria o valuta, l'unità monetaria legale di un ordinamento giuridico, il quale, quando determina la propria unità valutaria, si designa come ordinamento valutario caratterizzato dalla circolazione di propri strumenti monetari (E. Quadri, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, I-9, Torino, 1986, pag. 437).

1.1.2 Corso legale e corso forzoso nella teoria della moneta

In termini di teoria generale, il sovrano può affermare la propria autorità statale nella disciplina dei rapporti economici, rivendicando il potere non solo di fissare l'ordinamento monetario, ma anche di escludere la possibilità di ricorrere, nella misurazione dei valori, ad una unità di misura diversa da quella legale, e di imporre il ricorso all'unità monetaria legale nella determinazione quantitativa dei debiti (la monnaie est un drapeau), imponendo al creditore di non poter rifiutare quella moneta come pagamento con effetto liberatorio (regime di corso legale, o obbligatorio; c.d. moneta non rifiutabile), ed eventualmente vietando vuoi qualunque stipulazione in valuta diversa da quella legale, vuoi qualunque riferimento a unità di misura diverse dall'unità valutaria nazionale: questi non potranno allora che essere sempre soddisfatti con quel numero di pezzi monetari che corrisponda all'unità di misura legale del valore (corso forzoso) (T. Ascarelli, *Obbligazioni pecuniarie* - Art. 1277-1284, in *Commentario al Cod. Civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1960, pag. 27; C. Sasso, *ECU e "diritti speciali di prelievo" nel sistema monetario internazionale*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Torino, 1995, III, pag. 2347).

1.1.3 Moneta scritturale

Il progressivo distacco dell'elemento materiale dell'unità monetaria circolante (stampata o coniatata), dalle essenzialità che definiscono la nozione di denaro evidenziano un possibile diverso modo di avere a disposizione moneta, rispetto alla detenzione di pezzi monetari: l'oggetto si definisce moneta scritturale (o, eventualmente, bancaria), caratterizzato dalla smaterializzazione, che permette al contenuto ideale e astratto dell'unità monetaria di dissociarsi dai segni monetari coniatati o stampati (pezzi monetari) in circolazione (C. Sasso, *op. cit.*, pag. 2349).

1.1.4 Principio nominalistico

Fissata una unità di misura legale, questa si definisce nel tempo attraverso quella quantità e qualità di pezzi monetari alla quale via via legalmente corrisponda, perché ad essi, pur variati, corrisponde l'affermazione legale di permanente identità del divenire. Il principio del valore nominale (principio di ordine pubblico monetario, diffuso su scala mondiale: A. Di Majo, voce c) Obbligazioni pecuniarie, in Enc. Dir., XXIX, Milano, 1979, pag. 233) si fonda sul presupposto che l'accertamento della quantità dovuta avviene in base ad una unità legale di misura dei valori.

E', questo, il principio del recurrent linking o rekurrenter Anschluss, giusta il quale, una volta che le parti abbiano individuato il "nome" che descrive la consistenza numerica della valuta da prestare, nominalismo significa riconoscimento universale della conversione della moneta prescelta; per cui, se intervengono modifiche autoritative dell'unità di misura, il mutato ragguaglio non ha rilevanza ai fini della determinazione quantitativa del dovuto nei termini dell'unità di misura (in contrapposizione alla dottrina del "valorismo", giusta la quale la continuità va vagliata sotto il profilo economico).

1.1.5 Clausole di adeguamento monetario

Il principio nominalistico può essere derogato con meccanismi di adeguamento monetario, attraverso le c.d. clausole di salvaguardia (cl. monetarie, cl. economiche, cl. di indicizzazione, cl. oro, cl. valuta estera, cl. valore) che trovano meritevolezza di tutela nell'essere dirette a mantenere l'equilibrio fra prestazioni future.

Se l'autonomia privata non contrasta col principio nominalistico, tuttavia bisogna puntualizzare (almeno da noi) due limiti (c.d. nominalismo temperato):

- limite generale della vessatorietà;
- limite eventuale derivante da interventi legislativi che a fini di contenimento dell'inflazione, e per certi tipi di contratto, regolano, vietano, o impongono, determinati meccanismi di indicizzazione

1.1.6 Moneta estera, e crediti in valuta estera

All'interno dell'obbligazione pecuniaria, la valuta svolge contemporaneamente una funzione di "moneta di conto", ed una funzione di "moneta di pagamento", che insieme svolgono il ruolo che spetta alla moneta in un sistema economico.

La distinzione assume importanza ai nostri fini, quando vi sia distinzione fra la moneta in cui è espresso il debito (moneta contrattuale; money which is in obligation; money of contract), e moneta in cui l'obbligazione deve, o può, essere adempiuta (moneta di pagamento; money which is in solution; money of payment); e può presentarsi il caso, in cui la specie monetaria dovuta non svolga la funzione di unità di misura, in quanto destinata a variare sulla base di una diversa moneta estera che ha il compito di fissare la misura del debito (moneta della misura, o di conto), fino al caso in cui esista una moneta che non è né in obligation, né in solution, ma funge solamente da parametro aritmetico per quantificare il numero di unità della moneta dovuta (C. Sasso, op. cit., pag. 2352).

1.2 Ordinamento italiano

Ai sensi dell'art. 1277 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento, e per il suo valore nominale.

Valgono quindi:

il principio nominalistico, che vieta di attribuire alla moneta un valore diverso da quello che lo Stato le assegna;

il principio che il debito in moneta può essere estinto con pezzi monetari correnti nell'ordinamento italiano all'epoca del pagamento, di valore nominale corrispondente alla somma dovuta, anche se medio tempore vi è stato un mutamento di monete.

E' lecito alle parti ricorrere nella misura dei valori ad un'unità di misura diversa da quella legale. La disciplina oggetto delle osservazioni che seguono attinge dunque a situazioni debitorie di fonte negoziale; i debiti ex lege ne sono estranei, e del resto non possono che esprimersi in valuta legale dell'ordinamento, dato che il ricorso ad una moneta diversa non può che riposare su una volontà negoziale (T. Ascarelli, op. cit. , pag. 404).

Quando, in sede di conflitto di leggi, sia risultata italiana la lex obligationis cui è sottoposto un rapporto espresso in moneta estera (ed è considerata tale - per l'impiego che qui interessa - la moneta che circola al di fuori del territorio dell'ordinamento monetario di appartenenza), trova applicazione l'art. 1278 c.c..

L'art. 1278 c.c. concerne le obbligazioni pecuniarie che hanno ad oggetto somme di monete estere non aventi corso legale nello Stato, ma la cui prestazione debba essere eseguita in territorio italiano, dove si trova il locus solutionis, sancendo la possibilità del debitore di pagare in valuta italiana, al cambio, l'equivalente della moneta dovuta.

I presupposti sono dunque tre: 1) che la lex obligationis sia italiana, 2) che la moneta dovuta (c.d. money of contract: A. Di Majo, op. cit., pag. 280) non sia valuta italiana, 3) che il pagamento (c.d. money of payment) debba avere luogo in Italia (T. Ascarelli, op. cit., pag. 366 ss).

La norma si occupa solo delle modalità di pagamento, e stabilisce che l'adempimento può avvenire in moneta nazionale, al corso di cambio del giorno della scadenza (regola una in alia moneta solvi potest, o local payment rule): la prestazione di moneta estera costituisce l'unico oggetto dell'obbligazione (oggetto primario), mentre la moneta nazionale è in facultate solutionis: il debitore può sempre pagare il debito nella convenuta moneta non avente corso legale.

La clausola "valuta estera" è sempre stata ritenuta valida ed efficace; non si rinviene un limite generale per cui l'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto la prestazione di pezzi valutari della moneta nazionale non possa essere determinata con riferimento all'unità valutaria di altro ordinamento (clausola valore); e ciò tanto nei rapporti interni, quanto in quelli internazionali, posto che le norme di controllo dei cambi incidono in via generale sulle modalità di esecuzione, e non sull'assunzione di un'obbligazione in moneta estera (M. Cantillo, Le obbligazioni, in "Giurisprudenza Sistemica di diritto civile e commerciale, tomo 3, Torino, pag. 1417).

L'art. 1278 c.c. è applicabile ai debiti espressi dall'inizio in moneta estera, perché solo in tal caso il rischio connesso a tale mezzo di pagamento può dirsi accettato dal creditore.

La facoltà derogatoria è tuttavia esclusa al debitore, quando vi sia la clausola (pagamento) effettivo (della moneta estera), nel qual caso il pagamento deve avvenire senza alternative, nella moneta estera (art. 1279 c.c.).

Nei confronti di obbligazioni contrattuali che presentino caratteri di internazionalità l'art. 10 della Convenzione di Roma firmata il 19 giugno 1980 (Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) fra gli stati membri CEE, dispone al primo comma, che la legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'art. 12 (la quale in forza del carattere universale della convenzione sancito dall'art. 2, può risultare essere anche propria di uno stato non contraente), regola in particolare l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono (lett. b), e i diversi modi di estinzione delle obbligazioni (lett. d), mentre al secondo comma dispone che "Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo."

Sono dunque soggette a tale norma le condizioni di tempo e di luogo per l'esecuzione della prestazione, le condizioni per l'esecuzione della prestazione, sia in generale, che relativamente a specifiche categorie di obbligazioni, e, per quanto riguarda le prestazioni consistenti in somma di denaro, le condizioni per la liberazione del debitore (così, espressamente, la relazione Giuliano - Lagarde sulla Convenzione, sub art. 10, punto 2, 5° capoverso, in Codice del Diritto Internazionale Privato della Comunità Europea, Milano, 1992, pag. 612); vi rientrano pure le questioni relative ai

dettagli dell'esecuzione, alla valuta del pagamento, agli effetti derivanti da vicende sopravvenute, ecc. (M. Mengoni, *La conversione dell'ecu in euro*, in *L'EURO Aspetti giuridici ed economici*, Roma, 1997, pag. 98).

Le disposizioni sono fatte proprie "in ogni caso" dall'art. 57, legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), senza pregiudizio delle altre convenzioni applicabili.

1.3 ECU

Alla lett. d) si è visto il significato della moneta di conto.

In forza di regolamento CEE n. 3180 del 18 dicembre 1978, la comunità europea si è dotata di una propria unità di conto (ECU) calcolata su un paniere di monete comunitarie, determinato dalla quantità delle monete degli stati membri, ponderata in base a particolari indicatori macroeconomici. L'ECU ha la caratteristica di non essere l'unità di alcun ordinamento monetario, di essere privo di materialità, e di rappresentare perciò un'unità di misura ideale priva della natura di specie monetaria distinta dalle monete nazionali, costituente un espediente contabile incapace di adempiere (anche) alla funzione di mezzo di pagamento, nell'ambito dell'accordo di fluttuazione all'interno del Sistema Monetario Europeo (SME), che fissa il tasso di cambio di ogni valuta nazionale rispetto all'ECU. Dell'ECU si è detto efficacemente che "a les trois fonctions fondamentales de la monnaie, mais dans une acception très réduite puisque ce n'est pas une monnaie" (Boyer De La Giroday, citato in C. Sasso, *op. cit.*, pag. 2362).

In Italia l'ECU è considerato come una valuta estera (D.M. 27 agosto 1981).

1.4 Euro (al plurale: euro)

La moneta, nel senso pieno del termine, secondo la definizione al punto 1, prevista dal Trattato di Maastricht del 1992, unica per tutti i Paesi dell'UE che vi aderiscono, e sostitutiva delle valute nazionali.

1.5 Ulteriori definizioni contenute nella legge italiana sull'introduzione dell'euro

Il D.Lgs. 3 aprile 1998, n. 124, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro, in attuazione della legge delega 17 dicembre 1997, n. 433 (cfr sub Sez. 2.1, Quadro cronologico-normativo), dispone infine all'art. 1, che in tale decreto si adottano le seguenti definizioni:

- a) Stati membri partecipanti: i Paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato (c.d. Paesi-joiners, rispetto agli altri, Paesi-non-joiners);
- b) strumenti giuridici: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (Ce) 1103/97 del 17 giugno 1997;
- c) tasso di conversione: il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
- d) valute aderenti: le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonché l'ecu;
- e) lira: la lira italiana;
- f) Trattato: il Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modifiche e integrazioni;
- g) periodo transitorio: il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
- h) Tesoro: il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- i) ridenominazione: la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;
- j) titoli di Stato: tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal Tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- k) banca: l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l) società finanziaria: la società indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- m) impresa di assicurazione: le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- n) documenti contabili obbligatori e rilevanza esterna: il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
- o) moneta di conto: la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;
- p) elementi monetari: le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche 'fuori bilancio') che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;
- q) attività passiva e operazioni fuori bilancio: gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
- r) organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr): i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile;
- s) società di gestione accentrata: società avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- t) società quotata: società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;
- u) fondi pensione: le norme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

2. Inquadramento generale ed effetti dell'euro

2.1 Quadro cronologico-normativo

Il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità economica europea si propose la realizzazione progressiva di un mercato comune, attraverso l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e l'instaurazione di una politica comune.

Il progetto ricevette nuova spinta con l'Atto Unico del 1986 (prima revisione del Trattato di Roma), ispirato alla volontà di attuare un mercato interno, cioè uno spazio senza frontiere interne, nel quale potessero attuarsi le libertà originarie.

Ad esso fece seguito il Trattato di Maastricht (Trattato sull'Unione europea -TUE, firmato il 7 febbraio 1992, ed entrato in vigore il 1° novembre 1993), che, ispirato dalla consapevolezza che il mercato unico si sarebbe potuto realizzare pienamente solo in presenza di un sistema di cambi valutari fissi e di una valuta comune europea, si propone lo scopo di realizzare uno spazio senza frontiere interne, e l'istituzione di una unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica (Titolo I, art. B).

A decorrere dal 1° gennaio 1994, è iniziata la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria (art. 109E Trattato di Roma, inserito dall'art. G, par. 25, TUE), con la costituzione dell'Istituto Monetario Europeo - IME (art. 109F) (embrione della Banca centrale europea), con il compito - fra gli altri - di preparare gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase, e esercitare la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in moneta unica.

La c.d. terza fase ha avuto inizio il 1° luglio 1998; entrano in funzione:

il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) composto dalle Banche Centrali degli Stati membri senza deroga (sulla nozione, v. supra, Sez. 1., par. 5, lett. a), e infra), e dalla Banca Centrale Europea, con lo scopo principale di definire la politica monetaria della Comunità, svolgere le operazioni sui cambi, detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli stati membri, promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento (art. 3, 1° comma, Protocollo 3°, sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato di Maastricht)

la Banca centrale europea (BCE), col compito di assicurare l'assolvimento delle funzioni della SEBC, anche attraverso le Banche centrali nazionali (art. 9, ss., Protocollo 3° del Trattato di Maastricht) (Contemporaneamente, l'IME sarà posto in liquidazione).

La transizione (c.d. changeover) verso la moneta unica (terza fase) avviene a sua volta attraverso tre fasi:

Fase A - varo dell'Unione economica e monetaria (UEM), 1° gennaio 1998: sono individuati i Paesi (Stati membri comunitari "senza deroga", o, joiners) partecipanti alla fase iniziale dell'introduzione dell'euro; è istituita la Banca Centrale Europea; può avviarsi la stampa delle banconote in euro (in questa fase, come noto, coesisterà la categoria degli Stati membri "con deroga" (non-joiners), che restano estranei all'adozione della moneta unica, non sono destinatari dei provvedimenti economici e monetari che saranno assunti in sede comunitaria - salvo quelli di generale armonizzazione, di cui al Regolamento I - e non partecipano alla loro deliberazione, ex art. 109k, par. 3, 4, 5 del Trattato).

La riunione informale del Consiglio Europeo (ECOFIN: il Consiglio riunito nella composizione dei ministri economici e finanziari dei Paesi membri) tenuta a Mondorf il 14 settembre 1997 ha anticipato a maggio 1998 la fissazione delle parità bilaterali di cambio, che costituiranno il ragguaglio utilizzato all'entrata in vigore dell'euro, nel 1999.

Fase B - 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001 (periodo transitorio): inizio effettivo dell'Unione economica e monetaria, con la fissazione dei tassi di conversione nel rapporto di 1 a 1 delle monete nazionali in euro, che diventerà una moneta di pieno diritto.

Le valute nazionali sono sostituite dall'euro, che ha la peculiarità di essere espresso contemporaneamente sia in proprie unità decimali, che in unità monetarie nazionali (ex valute nazionali). Si potrà utilizzare operativamente l'unità euro (solo scritturale, in questa fase).

Fase C - (passaggio definitivo all'euro), dal 1 gennaio 2002, con emissione, al più tardi dal mese di luglio 2002, delle banconote e monete metalliche in euro, in sostituzione delle valute nazionali, che dovranno essere ritirate verso controvalore in euro-contante, e che cesseranno di avere corso legale (Rapporto n. 5, Transizione alla moneta unica e clausole contrattuali, ABI - Comitato tecnico "Aspetti legali, di legislazione bancaria e fiscali" , Roma, dicembre 1996, pag. 2).

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato i seguenti regolamenti, che danno il quadro di riferimento:

Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 (GUCE n. L 162 del 19 giugno 1997) - c.d. Regolamento I

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 (GUCE n. L 139/1 dell'11 maggio 1998) - c.d. Regolamento II

con lo scopo di predisporre uno scenario normativo della transizione alla moneta unica e l'integrazione economica, ordinato e senza scosse. Ciò ha ispirato l'opzione di fondo, che il processo di integrazione monetaria deve escludere una modificazione del potere di acquisto della moneta, e quindi deve comportare la continuità nei preesistenti rapporti economici; e necessita della previsione di un periodo di transizione, preparatorio all'adozione definitiva della moneta unica, rinunciando al c.d. big bang immediato.

Questa opzione fonda la scelta di impiegare lo strumento giuridico del Regolamento, il quale è conforme all'avocazione della politica monetaria alle istanze comunitarie, e garantisce una contemporanea ed identica soluzione per tutti gli ordinamenti nazionali, escludendo margini di intervento differenziato ai legislatori (F. Riolo, *Il quadro normativo tracciato dai regolamenti comunitari*, in *L'EURO Aspetti giuridici ed economici*, op. cit., pag. 29).

Perché due Regolamenti

a) Il mercato interno dell'UE male sopporterebbe questa conversione delle valute, senza la fissazione di un quadro legale portatore di certezza giuridica per tutti gli Stati membri dell'Unione, in modo tale che la differenza di regimi monetari fra Paesi senza deroga e Paesi in deroga, non possa costituire ragione di atteggiamenti differenziati all'interno delle due categorie.

A questa necessità di certezze giuridiche risponde il Regolamento I ("Alcune previsioni riguardanti l'introduzione dell'euro"), che trae dalla norma dell'art. 235 del Trattato CE ("Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, ... il Consiglio ... prende le disposizioni del caso."), norma di riferimento scelta in luogo dell'art. 109 che è riferita ai soli Paesi-joiners, perché lo scopo è quello di ottenere un trattamento generale uniforme, anche da parte dei paesi comunitari non aderenti (non-joiners) alla moneta unica.

b) L'art. 109L, par. 4, del Trattato CE dispone: "Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga [Paesi-joiners] ... adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'Ecu [ora: l'Euro] viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta di pieno diritto. ... Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'Ecu [Euro] come moneta unica di quegli Stati membri."

Ai sensi di questa norma, il Regolamento II, intitolato all'"introduzione dell'euro", definisce le misure tecniche necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica, ed in particolare per regolare la fase di transizione nella sostituzione delle valute nazionali dei soli Paesi-joiners.

L'ordinamento italiano si è conformato alla legislazione comunitaria con:

- la Legge 17 dicembre 1997, n. 433 - Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO
- il D.Lgs. 3 aprile 1998, n. 124, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro, in attuazione della legge delega 17 dicembre 1997, n. 433.

Dato che i regolamenti non richiedono per loro natura norme statali di completamento, la legislazione italiana ha la funzione di adottare le misure pratiche e le modifiche legislative, per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica, adattando il proprio diritto nazionale.

Le due leggi, al momento, intendono essere esaustive delle necessità normative poste dall'euro.

2.2 Inquadramento generale dell'avvento dell'euro

2.2.1 Periodo transitorio

Dal primo gennaio 1999 (in via transitoria fino al 31.12.2001) l'euro:

diventerà l'unica moneta dei paesi membri della UE-joiners, sostituendosi alle monete nazionali ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 31 dicembre 1998 (c.d. changeover), e sarà contemporaneamente suddiviso in unità divisionali espresse, a) in centesimi, denominati in ogni lingua, cent (taglie decimali), e, b) nelle unità monetarie nazionali (taglie non decimali). (Un cent è circa 20 lire).

Il Regolamento II (fino al 31 dicembre 2001) rende le monete nazionali e l'euro, differenti espressioni di ciò che è la stessa moneta, creando una equivalenza automatica (Regolamento II, art.

2, seconda parte, e art. 6), mentre la sostituzione dell'euro alle valute nazionali non altera la denominazione degli strumenti giuridici: in sostanza, il riferimento alle valute nazionali sarà valido come se fosse fatto in euro, nel senso che saranno due espressioni della medesima moneta (fungibilità fra le due unità), tant'è, che la denominazione originaria non sarà alterata dalla sostituzione (Reg. II, art. 7).

In questa fase peraltro, non si avrà materiale emissione della nuova moneta (la quale comincerà, a partire dalla fine del periodo transitorio): nel periodo in oggetto l'euro sarà la moneta unica ma resterà una moneta scritturale (moneta smaterializzata, e impiegabile solo sul piano contabile: cfr supra, lett. b-1), mentre le monete nazionali manterranno il corso legale e la propria natura di mezzo generale di pagamento con potere liberatorio: esse stesse rappresenteranno unità della moneta unica, intese come espressione fisica dell'euro, in base al tasso di conversione (legally enforceable equivalence) e come sue "taglie non decimali".

In sostanza, si pone un'equivalenza giuridicamente vincolante fra euro e valute nazionali.

Durante questo periodo:

- a) Vigé il principio "né obbligo, né divieto (no compulsion, no prohibition)", in forza del quale l'operatore può adottare l'euro, ma non è obbligato a farlo (ciò, al deliberato scopo di promuovere l'introduzione dell'euro, senza creare disagio ai cittadini).
- b) I riferimenti alle monete nazionali nei contratti già esistenti, hanno la stessa validità che avrebbero se si trattasse di riferimenti all'euro, mentre la sostituzione dell'euro alle monete nazionali non altera la denominazione in essere (Regolamento II, artt. 6.2 e 7).

Quindi:

- c) Vigé il principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'euro, nel senso che il passaggio dalla moneta nazionale all'euro incide esclusivamente sull'unità monetaria utilizzata, ma non ha alcuna altra conseguenza non prevista dai Regolamenti, per cui non può avere l'effetto di modificare gli strumenti giuridici.
- d) I contratti continuano ad essere eseguiti nelle diverse monete di denominazione, salvo diversa pattuizione, perché nel periodo transitorio la legge non può imporre l'obbligo di anticipare l'adozione dell'euro (Regolamento II, art. 8: principio né obbligo né divieto, ovvero no compulsion no prohibition).
- e) Allo scopo di favorire il passaggio alla moneta unica attraverso la fungibilità con la valuta nazionale, il debitore potrà già eseguire pagamenti - secondo il proprio gradimento - tanto in valuta nazionale di un Paese partecipante, quanto in euro (solo scritturale, cioè mediante accredito sul conto del creditore, durante il periodo transitorio); ma la somma sarà accreditata sul conto del creditore nella denominazione in cui tale conto è espresso, ai tassi di conversione ufficiali fissati (art. 8, comma 3, Reg. II).

Quindi ogni obbligazione denominata in euro o in moneta nazionale di uno stato partecipante all'EMU, potrà essere assolta sia in valuta nazionale che in euro, consentendo di pagare in euro-scritturale quanto dovuto in moneta nazionale.

f) I contratti, e tutti gli strumenti giuridici già esistenti, manterranno la denominazione nella propria valuta originaria, quindi le relative obbligazioni (ed anche l'adempimento della prestazione di interessi) dovranno essere estinte nelle rispettive valute di denominazione, ma con automatica equivalenza fra moneta nazionale di denominazione ed euro (Reg. II, art. 7)

g) I nuovi contratti potranno essere denominati sin dall'origine in euro, eseguibili in questa fase - ovviamente - solo in euro scritturale.

2.2.2 Conversione in euro quale moneta unica

Finito il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2002 i riferimenti alle valute nazionali contenuti negli strumenti giuridici, saranno considerati come riferimenti alla moneta unica, e ciò comporterà

l'effetto della ridenominazione in euro (Reg. II, art. 14); i pagamenti dovranno obbligatoriamente essere eseguiti in euro contanti (ai sensi dell'art. 1, lett. i), D.Lgs. 213/1998, per ridenominazione si intende "la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro").

2.3 Le modalità di conversione

Il passaggio dalla lira all'euro è fondato sul principio di neutralità; ma si tratta di una neutralità imperfetta, dato che la legge impone l'arrotondamento alla seconda cifra decimale (dato il frazionamento in centesimi). Si tratta perciò di una "neutralità allargata" che definisce irrilevante uno scostamento della cifra convertita, oltre la soglia del secondo decimale.

2.3.1 Parametri di indicizzazione

Il D.Lgs. 3 aprile 1998, n. 124, all'art. 2, dà la seguente disciplina dei parametri di indicizzazione usati negli "strumenti giuridici":

1. T.U.S.

Dal 1° gennaio 1999 verrà meno il T.U.S., che non può essere automaticamente sostituito: perciò, dal 1° gennaio 1999, e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella del cessato tasso ufficiale di sconto.

Il tasso è determinato:

- inizialmente, nella misura dell'ultimo tasso di sconto;
- successivamente, dal Governatore della Banca d'Italia, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca centrale europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto.

2.3.2 Parametri di indicizzazione rilevanti in un mercato, sostituibili automaticamente

I parametri finanziari di indicizzazione venuti meno si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il ministro del Tesoro dichiara con decreto la sostituzione.

2.3.3 Parametri di indicizzazione rilevanti in un mercato non sostituibili automaticamente

Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sostitutivo, a un arbitratore unico o a un collegio di tre arbitratore se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.

2.3.4 Calcoli intermedi

I calcoli intermedi riguardano gli importi, contenuti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, che non debbono essere contabilizzati o pagati autonomamente (ad es.: lo scatto telefonico; il kilowatt/ora), e per i quali pertanto non è essenziale la espressione in centesimi di euro.

Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 213/1998, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

- a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente in unità di lire;
- b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente in decine di lire;
- c) tre cifre decimali per gli importi originariamente in centinaia di lire;
- d) due cifre decimali per gli importi originariamente in migliaia di lire.

2.3.5 Importi in lire contenuti in norme vigenti

Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 213/1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare e occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con lo stesso criterio che precede.

2.4 Effetti sugli "strumenti giuridici"

2.4.1 Il problema

Il principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'euro, interessa in particolare, la continuità o ultrattività degli strumenti e dei rapporti giuridici, nel mutato contesto monetario.

Il problema viene comunemente rubricato sotto il lemma "continuità dei contratti", benché, come sottolineato nella Relazione illustrativa al disegno di legge delega, si parli in essa di "strumenti giuridici" (come all'art. 3 del Regolamento I); la Relazione nota che la dizione è di significato più ampio del termine "contratto", ma è impiegata per adeguare l'ambito di applicazione della normativa italiana a quello della normativa comunitaria.

Qui, per semplificazione, faremo riferimento indifferentemente a fattispecie contrattuali, o a strumenti giuridici.

La conversione dunque, ha la potenzialità di incidere sull'assetto definito al (precedente) momento del perfezionamento del rapporto contrattuale, e l'esigenza di evitare che il venir meno della valuta di riferimento rappresenti, sui preesistenti strumenti e rapporti giuridici collegati alle valute convertite, e la cui durata oltrepassi la data 1° gennaio 1999, un evento sopravvenuto, di portata tale da giustificare l'impossibilità di esecuzione, o l'eccessiva onerosità sopravvenuta, su cui fondare una pretesa di risoluzione o di ridefinizione dei termini.

La questione non si risolve semplicisticamente sulla base del principio nominalistico, che è un profilo parziale del complessivo assetto di interessi, legato alla particolare natura, il denaro, della prestazione dedotta (*lex monetae*).

Una conversione valutaria comporta pure che sono coinvolti, aboliti o modificati, ulteriori elementi contrattuali qualificanti, quali le clausole che fissano i tassi di interesse e le modalità della sua determinazione, i parametri di riferimento e di indicizzazione e le condizioni economiche, i quali tutti, incidendo sulla sostanza economica dell'affare, concorrono in maniera determinante al problema della conferma della permanenza dell'obbligazione nei termini originari e di una effettiva continuità del rapporto, agitati dalle ripercussioni della conversione (*lex obligationis*).

Il profilo che riguarda le regole in base alle quali si individua l'unità di pagamento ha una sua autonomia (*lex monetae*), legata al nominalismo, che significa riconoscimento universale del diritto degli Stati alla conversione autoritativa della moneta. L'avvento dell'euro si inserisce con naturalezza nell'efficienza del principio nominalistico, giusta il quale il mutamento del ragguglio tra unità di misura e bene cui essa si riferisce, o la sostituzione da uno ad altro bene, non hanno rilevanza ai fini della determinazione quantitativa del dovuto nei termini dell'unità legale di misura.

Ma la transizione all'euro influisce all'interno della stessa *lex obligationis*, che al di là del momento strettamente monetario, disciplina gli elementi della complessiva sistemazione negoziale, e nella continua tensione fra il principio *pacta sunt servanda*, e quello *rebus sic stantibus*, attiva la tematica che ruota intorno alla regola diffusa negli ordinamenti, che eventi imprevisi e sopravvenuti contengono la potenzialità di portare all'estinzione dell'obbligazione o alla rideterminazione delle prestazioni, nei casi di maggiore incidenza sull'assetto economico del rapporto (da noi, art. 1467 c.c.).

E' opinione comune che l'unificazione monetaria non è un evento straordinario e imprevedibile; e nella maggior parte dei sistemi di legge commercialmente più evoluti (sul punto, cfr: F. Gianni, L'euro e i rapporti con i paesi terzi, in L'EURO Aspetti giuridici ed economici, op. cit., pag. 100), la condizione di prevedibilità dell'evento sopravvenuto neutralizza la pretesa di revisione.

Tuttavia, non è altrettanto certo che sia così, anche per obbligazioni sorte, ad es., anteriormente al trattato di Maastricht del 1992 e scadenti dopo il 1998, rispetto alle quali potrebbe essere riconosciuta mancante quella prevedibilità dell'evento, capace di neutralizzare effetti estintivi o modificativi. La quale imprevedibilità potrebbe pure condurre il changeover ad una qualificazione in termini di cambiamento radicale delle circostanze previste dalla parti (G. Garone - M. Dominech, *La continuità dei contratti: effetti sulla contrattualistica*, in *L'EURO Aspetti giuridici ed economici*, op. cit., pag. 69; F. Gianni, op. cit., pag. 101). E non manca chi osserva che non è tanto la prevedibilità dell'evento ad essere squilibrante, quanto la sua misura e le sue modalità applicative: vero che l'evento-euro fosse prevedibile dopo Maastricht, molto meno prevedibile era la parità alla quale sarà fissata la conversione delle valute (U. Draetta, op. cit., pag. 18; B. Giuffrè, *I contratti fanno posto alla nuova moneta*, in *Il Sole - 24 Ore, Guida all'Euro*, 2, 29.9.1997, pag. 42).

2.4.2 La soluzione: il principio legale di continuità

E' chiaro quindi il bisogno di legiferare sul punto che, pur in presenza di normative nazionali che si preoccupano di rimediare alle eccezionali alterazioni del quadro dei fattori economici di un contratto, attraverso la risoluzione unilaterale e la rinegoziazione al cospetto di sopravvenuta eccessiva onerosità, la transizione all'euro debba essere qualificata come rientrante nell'alea normale dell'operazione.

Contro questo rischio di discontinuazione provvede l'art. 3 del Regolamento I, che dichiara: "L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di alterare alcun termine di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente ad uno strumento giuridico."

Il riferimento agli strumenti giuridici è latissimo, e abbraccia (art. 1) disposizioni di legge, provvedimenti amministrativi, provvedimenti dell'A.G., contratti, atti unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete, e altri strumenti aventi validità giuridica; con esso viene sancito che l'introduzione dell'euro non provoca alcuna alterazione del rapporto (*hardship*), e fissa il "principio della continuità degli strumenti giuridici", in base al quale l'introduzione dell'euro non produrrà alterazione di alcun profilo della situazione giuridica che influenza, capace di attivare i rimedi connessi, nei vari ordinamenti, ai principi, di: *frustration*, *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, *théorie de l'imprévision*, o altri di effetto similare (come le teoriche dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, o della presupposizione).

Questa valutazione, nella VII e VIII premessa al Regolamento I, è considerata comunque già esistente come principio universalmente accettato negli ordinamenti nazionali comunitari, del quale quindi la norma in oggetto (art. 3, Reg. I) è ritenuta porsi come avente efficacia confermativa e ricognitiva delle già esistenti disposizioni nazionali (così la Relazione a detto art.), e quindi operante *ope legis*.

Attesa la preesistenza del principio di continuità negli ordinamenti nazionali comunitari, l'utilità dell'espressa (ri)affermazione di questo principio in sede di legislazione comunitaria risiede perciò nella possibile proiezione in legislazioni di paesi non aderenti all'U.E., ove non si può escludere a priori che un ordinamento apprezzi diversamente la vicenda (Documento di orientamento "Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro" approvato dalla Commissione Europea il 20 giugno 1997, punto n. 72); qui la forza della clausola di continuità non può naturalmente essere vincolante, ma, come detto nel citato ottavo considerandum, "l'esplicita conferma del principio di continuità dovrebbe portare al riconoscimento della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici nelle giurisdizioni dei Paesi terzi".

In realtà, la letteratura che si è posta il problema, considera unanimemente tutt'altro che pacifico questo giudizio sulla portata dell'avvento dell'euro. La norma del proposto regolamento va quindi intesa, pur con il medesimo valore positivo, come descrizione effettuale di una "mascherata normalizzazione" legale che elide autoritativamente - e solo nei Paesi-UE - una qualificazione di *hardship* che in molti casi non potrebbe negarsi.

Questo "principio della continuità degli strumenti giuridici", appare una naturale conseguenza del principio nominalistico, giusta il quale, è noto, il mutamento del ragguaglio tra unità di misura e bene cui essa si riferisce, o la sostituzione da uno ad altro bene non hanno rilevanza ai fini della determinazione quantitativa del dovuto nei termini dell'unità legale di misura (F. Mastropaolo, voce *Obbligazioni Pecuniarie*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990).

Nell'ordinamento italiano, la Legge 17 dicembre 1997, n. 433 - Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO (fondendosi con l'art. 3, Regolamento I, forma una norma perfetta, che non è quindi ripetuta nel decreto legislativo 213/1998) dispone che:

art. 2. (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e caratteri direttivi generali:

a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici;

b) principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;

(omesse le successive lettere, fino ad h).

art. 4. (Parametri di indicizzazione)

1. i parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso."

Dunque, la legge delega riconosce la duplice valenza - monetaria, ed economica - che riveste l'avvento dell'euro, ricordando (Relazione della V Commissione permanente, Camera dei Deputati, n. 3855-A, pag. 5) come la vicenda ricada sotto la disciplina dell'art. 1277 c.c. da un lato, mentre "dall'altro, per quanto concerne il profilo economico, non si potrà considerare l'introduzione dell'Euro come avvenimento straordinario e imprevedibile al fine di applicare l'art. 1467 del codice civile, che consente la risoluzione unilaterale dei contratti a prestazioni corrispettive in seguito alla sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti."

La citata relazione della V Commissione, sottolinea come l'art. 2 del(l'allora) disegno di legge, che delinea i principi direttivi di ordine generale cui i decreti legislativi faranno riferimento, impone due canoni: a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici; b) neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro e degli effetti conseguenti: quest'ultimo, in realtà, non pare essere altro che un diverso modo di denominare il primo, per cui possiamo ritenere che nel contesto della delega il principio sancito dall'art. 3 del Regolamento (CE) 1103/97, vada inteso nel senso che l'introduzione dell'euro sarà caratterizzato dalla "neutralità", e quindi non inciderà sulla "continuità" degli strumenti e dei rapporti giuridici, in conseguenza di un giudizio legale di "normalità" della sopravvenienza.

Nulla quaestio in linea generale, e salvi i profili problematici più avanti indicati, se i fattori negoziali rilevanti ai fini della determinazione dell'ordinamento competente conducono alla sottoposizione alla giurisdizione di uno dei Paesi membri dell'UE, siano, essi, joiners, o non-joiners, in virtù delle modalità di efficacia che avranno i regolamenti, dei quali si è già detto (Reg. I, art. 3), e della vigenza del principio di continuità (del quale peraltro si è registrata l'esistenza, già nelle legislazioni nazionali; v. supra).

Questa regola di continuità è quindi conforme - nel diritto italiano - a quanto il c.c. dispone all'art. 1277 per gli aspetti monetari, consistenti nella sostituzione della valuta avente corso legale, con altra; e all'art. 1467, per quanto riguarda gli aspetti economico-sostanziali (non integrando il passaggio all'euro, un avvenimento che in modo sostanziale crei disequilibrio fra le prestazioni pattuite, straordinario ed imprevedibile che, nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, costituisca titolo di risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione; ma

si segnala il profilo dell'eventuale pretesa di ingiustificato arricchimento di una delle parti, ex art. 2041).

Nel caso di fattispecie regolata dalla legislazione di Paesi non-UE, il profilo strettamente legato alla *lex monetae* si risolve con sufficiente tranquillità mediante il ricorso al principio di ordine pubblico internazionale per cui uno Stato non può disconoscere l'opponibilità di una moneta qualificata come valuta avente corso legale da parte di un altro Stato, e al principio del diritto al riconoscimento della conversione autoritativa di detta moneta. Gli orientamenti dottrinari sono infatti nel senso di ritenere che i singoli stati hanno un potere sovrano in ordine alla propria moneta, potendo quindi sostituirla in qualunque momento, e che gli altri Stati, ivi compresi autorità e tribunali, debbono riconoscere tale potere: la conseguenza è che il *changeover* non potrebbe essere disconosciuto dai paesi extra-comunitari, e che si applichi anche qui il principio di continuità. E questo vale nel nostro caso, perché le norme del Regolamento II che prevedono la sostituzione delle monete nazionali con l'euro sono norme monetarie, ed hanno gli effetti tipici della *lex monetae* (U. Draetta, *L'euro e la continuità dei contratti in corso*, op. cit., pag. 15).

Il che peraltro lascia aperta la diversa questione di come il passaggio all'euro possa essere stimato in quell'ordinamento, rispetto al diverso profilo del mantenimento o dell'alterazione degli elementi essenziali del contratto che ne conformano l'assetto economico.

In questa ipotesi, il riconoscimento del principio di continuità valuta nazionale-euro, non ha evidentemente efficacia estensiva del principio sanzionato dal Regolamento, nell'ambito di ordinamenti extra-comunitari che in ipotesi considerino la vicenda quale causa di discontinuità.

Gli studi finora pubblicati, notano che le prassi di mercato e gli strumenti che maggiormente risentiranno dell'impatto della moneta unica, appartengono all'area economica di influenza anglo-americana, e si orientano quindi ad esaminare scenari di *common law*.

Qui domina il campo, la doctrine of frustration of the contract, la quale si occupa della patologia costituita dalla sopravvenienza di una causa che fa venir meno per entrambe le parti il presupposto o lo stato di fatto che esse avevano originariamente previsto.

La sopravvenienza non è intesa come oggettiva irrealizzabilità naturalistica o giuridica della prestazione, ma come elemento soggettivo di mutamento delle circostanze - imprevedibile, insuperabile, esterno alla volontà delle parti - così rilevante, da causare una insanabile disparità che rende inidonea la prestazione a soddisfare l'interesse comune che i contraenti avevano racchiuso nel contratto (F.S. Giusti, *Contratti di currency swap regolati da leggi di Paesi terzi*, in *L'EURO Aspetti giuridici ed economici*, op. cit., pag. 130; F. Colonna, *Prime riflessioni sui contratti di interest rate swap regolati da leggi di Paesi terzi*, ivi, pag. 146).

Allo stato non si può che limitarsi a registrare la preoccupazione e la problematicità degli studi sul come queste giurisdizioni extracomunitarie potranno stimare l'impatto dell'euro con strumentazioni del genere descritto.

Poiché dunque non si può essere certi che questa interpretazione di automatica estensione sia accolta dai singoli ordinamenti, può essere opportuna a giudizio dell'ABI (ABI - Rapporto n. 5, cit., passim) una clausola con "doppio valore":

- in funzione ricognitiva, laddove l'ord. terzo accetti detto principio;
- in funzione convenzionale-dispositiva, nei casi contrari.

Non mancano contestazioni a questo tipo di clausole contrattuali cautelari, confermate della continuità, le quali, oltre che superflue, potrebbero essere anche possibile causa di una presunzione che il principio di continuità non si applichi se non in presenza di apposite pattuizioni, offrendo involontario appiglio ad interpretazioni favorevoli a consentire la risoluzione dei contratti che ne sono privi, al di fuori del contesto comunitario.

Esempio di tali clausole ABI:

- Contratti con obbligazioni denominate in valuta di Paesi UE:

"Le parti prendono atto e, per quanto occorra, convengono che, qualora .. [indicare il Paese UE in cui la valuta utilizzata nel contratto ha corso legale] ... partecipi la sistema della Moneta Unica, le obbligazioni pecuniarie derivanti dal presente contratto, espresse in ... [lira italiana o altra valuta UE] ... il cui adempimento è previsto a far data dal 1° gennaio 2002, saranno denominate esclusivamente in euro.

...

Le parti prendono atto e, per quanto occorra, convengono che la misura del tasso di interesse, ovvero le relative modalità di determinazione e le altre condizioni economiche previste nel presente contratto non subiranno modificazioni per effetto dell'adozione dell'euro. Resta fermo, comunque, che la modifica della valuta, a seguito del processo di unificazione monetaria, non costituirà in nessuna ipotesi causa risolutiva del contratto."

- Clausola di anticipo dell'operatività dell'euro.

"Le parti convengono che, qualora ... [indicare il Paese UE in cui la valuta utilizzata nel contratto ha corso legale] ... partecipi la sistema della Moneta Unica, le obbligazioni pecuniarie derivanti dal presente contratto, espresse in ... [lira italiana o altra valuta UE] ... saranno denominate in euro dal 1° gennaio 1999 o comunque dalla successiva data in cui ... [indicare il Paese UE] ... aderirà alla moneta unica".

2.4.3 La clausola convenzionale di discontinuità

Il bisogno di rispettare il principio della libertà contrattuale, che significa che agli operatori deve in ogni caso essere riconosciuto il diritto di poter apprezzare liberamente la portata del cambiamento sull'equilibrio degli assetti di interessi del singolo contratto, fonda la previsione di possibile deroga pattizia alla continuità legale, attraverso la "clausola di discontinuità" (ovvero, di "rinegoziabilità economica") - Reg. I, ult. parte art. 3 -: le parti concordemente potranno comunque concordemente riconsiderare o estinguere impegni negoziali, se stimeranno che il changeover comporterà una perturbazione incompatibile con la prosecuzione del rapporto.

2.4.4 Due particolari profili critici

2.4.4.1 Strumenti a tasso di interesse fisso

Abbiamo già visto che in linea generale, con riferimento ai debiti di somma di denaro, non dovrebbero esserci particolari difficoltà all'accettazione della conseguenza che l'introduzione dell'euro non porrà questioni di continuità.

Tuttavia, l'affermazione illimitata di questo effetto appare eccessivamente ottimistica, se applicata al tema del tasso di interesse che sia stato convenuto in misura fissa.

Il VII considerandum del Regolamento I, dichiara l'opportunità di confermare espressamente che il principio di continuità comporta in particolare che, in caso di strumenti a tasso di interesse fisso, l'introduzione dell'euro non modifica il tasso di interesse nominale dovuto dal debitore (salva contraria indicazione contrattuale), il che è, in sé, coerente al fatto che la moneta di riferimento viene ridenominata, ma non si estingue.

Ma il caso della moneta unica è diverso.

Quando è assunto un interesse fisso, il tasso è determinato una volta per tutte con riferimento basilico al tasso di sconto della banca centrale della valuta; ora, a questo tasso di sconto, si sostituisce il tasso di sconto fissato dalla Banca Centrale Europea, e questo tasso non è prevedibile, e comunque potenzialmente presenterà un differenziale maggiore o minore sul tasso fisso contrattuale. Tuttavia, poiché sarà il tasso originario a continuare a fissare il rilevamento dell'interesse, esso potrà esprimere una percentuale che non rispecchia più i valori di mercato (c.d. disallineamento), ed esulare dalla normale alea contrattuale, quanto meno per i contratti ante Maastricht. Si pensi

all'ipotesi di un finanziamento di cui si sia scelta la denominazione in una valuta con minore rischio di cambio, valutato più opportuno economicamente, ancorché porti un tasso di interesse maggiore. Dopo la moneta unica, potrebbe restarne, penalizzando il debitore, solo il tasso di interesse maggiore; nel caso opposto, vi sarebbe un effetto premiante (es. tratto da F. Gianni, L'Euro e i rapporti con i paesi terzi, in L'EURO Aspetti giuridici ed economici, op. cit., pag. 102).

Ciononostante, in base alla norma comunitaria, non potrà invocarsi l'art. 1467 c.c., che vi resta subordinato, per cui, in definitiva, l'art. 3 del Regolamento (CE) 1103/97 non protegge gli operatori. Potrà allora eventualmente soccorrere, la pattuizione di una clausola di discontinuità, del genere proposto dall'ABI (ABI - Rapporto n. 5, cit., passim), del seguente tenore:

"Alla luce della possibilità di derogare al principio di continuità dei contratti, di cui al Regolamento CE 1103/97, le parti convengono quanto segue:

a) qualora nel corso della durata del ... [mutuo, apertura di credito, prestito obbligazionario, etc] ... il tasso di interesse convenuto dovesse risultare superiore / inferiore di ... punti al [tasso di riferimento iniziale] vigente, la ... [parte beneficiaria della clausola] ... si riserva la facoltà di chiedere la rinegoziazione del tasso originariamente pattuito.

In caso di mancato accordo, il presente ... [mutuo, apertura di credito, prestito obbligazionario, etc] ... si intenderà risolto e la restituzione di quanto dovuto dovrà avvenire in unica soluzione entro ... giorni dalla richiesta del creditore."

oppure:

b) qualora nel corso della durata del ... [mutuo, apertura di credito, prestito obbligazionario, etc] ... il tasso di interesse convenuto dovesse risultare superiore di ... punti al [tasso di riferimento iniziale] vigente, il presente ... [mutuo, apertura di credito, prestito obbligazionario, etc] ... si intenderà risolto e la restituzione di quanto dovuto dovrà avvenire in unica soluzione entro ... giorni dalla richiesta del creditore."

Nel caso di interesse variabile, i parametri di indicizzazione influenzati dal changeover, ferma anche qui l'applicazione ope legis del principio di continuità, sono rettificati secondo le previsioni dell'art. 2, D.Lgs. 3 aprile 1998, n. 124 (su cui, amplius, infra), per cui tendono a mantenere un allineamento accettabile dell'assetto degli interessi.

2.4.4.2 Negozi costituenti i c.d. contratti derivati, stipulati precedentemente alla moneta unica e con scadenza successiva, al cospetto del venire meno delle oscillazioni dei cambi

Il rischio delle variazioni del corso dei cambi (c.d. rischio di cambio) fra il momento della conclusione del contratto e quello della sua liquidazione, cui è soggetto tanto il debitore (ad es., un importatore) quanto il creditore (ad es., un esportatore) in relazione a rapporti obbligatori che risentono delle oscillazioni nel tempo, del rapporto di cambio fra diverse valute, o dei tassi di interesse fra diversi impieghi finanziari, viene coperto con contratti atipici c.d. di cambio (strumenti finanziari c.d. derivati), al centro dei quali, nella sofisticata varietà di schemi che la fantasia finanziaria riesce ad elaborare (swaps, futures, options su valuta), si ha sempre una moneta, oggetto di scambio con una quantità di moneta, diversa, perché appartenente ad un altro ordinamento valutario, di importo variabile in funzione del cambio di mercato fra le due valute (C. Sasso, ECU e "diritti speciali di prelievo" nel sistema monetario internazionale, op. cit., pag. 2345; sulle fattispecie, per gli approfondimenti, v. R. Cavallo Borgia, Le operazioni su rischio di cambio, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Torino, 1995, III, pag. 2395 ss; B. Inzitari, Il contratto di swap, ivi, pag. 2441 ss.).

Per gli scopi di queste note, interessa cogliere che, in tutti questi strumenti, la moneta non svolge solo la funzione di mezzo che consente la prestazione, e le parità monetarie compongono l'essenza stessa del contratto, nel profilo del "quanto" e del "cosa" si debba dare, e di "chi" ne sarà il solvens, e la eterogeneità delle divise di denominazione delle reciproche prestazioni è fattore essenziale del meccanismo contrattuale, fino ad integrare la causa giuridica stessa, che viene qualificata come aleatoria.

Con riguardo al caso in cui le valute dedotte nel contratto stipulato precedentemente alla moneta unica e con scadenza successiva, siano tutte proprie di Paesi UE-joiners, queste caratteristiche e questi obiettivi appaiono svuotati per effetto dell'integrazione monetaria, una volta fusi i diversi mercati in un unico mercato, e istituito un regime di parità monetarie fisse ed irrevocabili: il rischio di scambio scompare, ed i contratti cessano di produrre il proprio effetto, che è la riduzione del rischio (anche se, nel periodo transitorio, pur essendo fissati i tassi di conversione, le unità monetarie nazionali continueranno a circolare con valore liberatorio). Come sarà possibile, ad es., che due operatori si scambino - in una scadenza in regime di moneta unica - due prestazioni pecuniarie originariamente differenti quanto alla denominazioni, ma a quella data entrambe in euro? (M. Gioscia - L. Curran, Contratti su derivati finanziari regolati da leggi di Paesi comunitari, in L'EURO Aspetti giuridici ed economici, op. cit., pag. 116).

Qualora invece almeno una moneta sia estranea al sistema, non vi sarà un problema di sopravvivenza contrattuale dato che è preservata l'alterità fra le valute, anche se subentrerà per la contro-valuta, l'euro.

2.5 Euro e impresa

Il Titolo IV del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 è dedicato alla moneta di conto e ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dell'impresa. Sono tali, ex art. 1, lett. n) (cfr supra, Sez. I, par. 4): il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico. L'interpretazione vi ricomprende l'emissione di fatture; ne esclude le comunicazioni commerciali.

Il decreto inoltre, prevede già, opportunamente, le modifiche al codice civile e alle altre leggi interessate, per il periodo in cui il passaggio dalla lira all'euro sarà obbligatorio.

Il principio di fondo è anche qui "né obbligo, né divieto", ed il passaggio all'euro nel periodo transitorio è solo facoltativo.

Sono tre i settori interessati: a) contabilità; b) capitale sociale; c) trattamento delle differenze di cambio.

2.5.1 Contabilità

L'art. 16 dispone:

Adozione dell'euro quale moneta di conto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono a ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.

2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere a ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro

....

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

L'impresa può dunque nel periodo transitorio scegliere di utilizzare come moneta di conto delle operazioni di gestione, l'euro. Da quel momento, e comunque dal momento in cui redige un documento obbligatorio a rilevanza esterna (ad es., una fattura), tutti i documenti contabili obbligatori successivi dovranno essere espressi in euro, salve particolari ragioni.

Non potrà più, da quel momento in poi, utilizzare la valuta nazionale.

Viceversa, fino a che continua ad esprimersi in moneta nazionale, non può impiegare neppure occasionalmente, l'euro.

L'obbligo dell'impiego del'euro, scelto come moneta di conto, vale solo per il futuro, e non anche per le operazioni passate, ancorché comprese nello stesso esercizio.

Il bilancio dovrà essere redatto nella moneta che risulta utilizzata nella gestione in un qualsiasi momento precedente, tanto alla sua data di riferimento, quanto alla data della deliberazione dell'organo amministrativo che lo elabora.

All'uopo, l'art. 4, comma 4, D.Lgs. 213/1998, adegua il c.c., disponendo:

A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione."

A decorrere dal 1° gennaio 2002:

- il secondo comma dell'articolo 2435 del Codice civile è abrogato.

- il quinto comma dell'articolo 2423 del Codice civile è sostituito dal seguente: Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, a eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro;

Al contrario, il comma 3 del medesimo articolo dispone nel periodo transitorio:

Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società quotate e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare a ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.

Giusta delibera CONSOB 20 ottobre 1998, n. 11.661, le società quotate in mercato regolamentato devono redigere il bilancio di esercizio e quello consolidato in euro, sia che la contabilità sia tenuta in euro, sia che continui ad essere tenuta in lire.

2.5.2 Ridenominazione del capitale sociale e del prestito obbligazionario

La disciplina della ridenominazione del capitale sociale e del prestito obbligazionario, rispettivamente, nel periodo transitorio, e a regime, è data:

- quanto alle necessarie modifiche al codice civile e alle altre leggi, dall'art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale

- quanto alle procedure di adeguamento, dall'art. 17, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

- Società di nuova costituzione

In forza del principio "né obbligo, né divieto", le società che si costituiscono fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001:

se in tale sede optano per il capitale espresso in lire, sono regolate dalle procedure di adeguamento previste per le società a tale data già esistenti (capo che subito segue),

se in tale sede optano per il capitale espresso in euro, sono fin dall'origine regolate dall'art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

- Società già esistenti - Il problema degli arrotondamenti

In forza del principio "né obbligo, né divieto", le società già esistenti al 1° gennaio 1998:

- possono, nel periodo transitorio 1°1.1999 - 31.12.2001, continuare ad operare in lire, o ridenominarsi in euro.

- dal 1° gennaio 2002, dovranno obbligatoriamente ridenominarsi in euro.

Per tutte - prima o poi - si porrà dunque il problema della conversione: la circostanza che il capitale sociale sia rappresentato da azioni aventi ciascuna un proprio valore nominale da convertire in Euro, determina inevitabilmente la necessità di eseguire arrotondamenti.

Lo scopo delle procedure che seguono è di condurre ad una espressione monetaria in euro con non più di due cifre decimali, che corrisponde al suo frazionamento minimo, pari ad un centesimo di euro.

La tecnica può consistere, o in una operazione per eccesso (imputando riserve a capitale), o in una operazione per difetto (riducendo il capitale sociale);

La legge delega n. 433/1997, all'art. 6 (Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti), dispone che "Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;
- b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata [...]"

In sostanza, anche in questo caso si ha un'applicazione peculiare dell'intento del legislatore comunitario di realizzare un effetto quanto più possibile neutrale in connessione con l'adozione del sistema della moneta unica.

La relazione governativa al disegno di legge delega afferma: "Agli effetti delle modifiche legislative relative all'indicazione in EURO ed all'aggiustamento di importi attualmente indicati in lire in disposizioni normative vigenti, sembra importante distinguere: a) le ipotesi nelle quali la norma contiene un importo, espresso in lire; b) le ipotesi in cui una norma imponga che sia scritto un importo, oggi in lire, o riconnetta rilevanza al superamento di un importo non scritto (ad esempio, perdita di un terzo del capitale sociale). Nelle ipotesi a), nelle quali la norma contiene un importo espresso in lire, la delega dovrà: a.1) innanzi tutto conferire il potere di prevedere che gli scarti lira-EURO derivanti dall'automatica conversione siano irrilevanti agli effetti di considerare superato, in alto o in basso, l'importo stabilito normativamente in lire; a.2) conferire il potere di variare, qualora opportuno, le risultanze in EURO delle lire scritte, avuta attenzione alla funzione dell'importo e nei limiti del rispetto dell'ordine di grandezza".

La disciplina che il legislatore nazionale ha apprestato in materia è dunque la seguente (D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213):

Art. 17 - Conversione in Euro del capitale sociale

"1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in Euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncarsi ai centesimi di Euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in Euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al

cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila Euro per le società per azioni e a diecimila Euro per le società a responsabilità limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in Euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti."

L'articolo 5 del Regolamento n. 1103/97/CE dispone a sua volta che:

"Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità Euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cento più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso."

Esempio di arrotondamento.

Il meccanismo di arrotondamento può essere così esemplificato, supponendo d'ora in poi il seguente:

tasso ipotetico di conversione: lire 1.968,51 = 1 Euro.

Il meccanismo di arrotondamento non è espressamente disciplinato dalla legislazione italiana ma, in analogia a quanto accade per i titoli obbligazionari, che mutuano le regole di arrotondamento dalle operazioni di ridenominazione dei Titoli di Stato, è anche qui applicabile l'art.7 ("Modalità di ridenominazione") del D.Lgs. 213/1998: "1. La ridenominazione [...] avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito".

a) Arrotondamento per eccesso

- Valore nominale originario dell'azione in lire: 1.000- Valore nominale dell'azione in Euro: $(1.000 / 1.968,51 = 0,5079984353 \approx) 0,51$ - Valore nominale dell'azione in lire dopo la conversione in Euro: $(0,51 \times 1.968,51 = 1.003,9401) 1.004$ b)

b) Arrotondamento per difetto

- Valore nominale originario dell'azione in lire: 1.500

- Valore nominale dell'azione in Euro: $(1.500 / 1.968,51 = 0,761997653 \approx) 0,76$

- Valore nominale dell'azione in lire dopo la conversione in Euro: $(0,76 \times 1.968,51 = 1.496,0676 \approx) 1.496$

- Le modalità operative

Poiché l'arrotondamento delle azioni ai centesimi di Euro comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale delle azioni e di conseguenza del capitale sociale, le imprese devono porre in essere una delle seguenti modalità operative:

- a) aumento gratuito del capitale sociale con trasferimento di riserve a capitale;
- b) riduzione del capitale sociale con passaggio di capitale a riserve.

E' stata infatti seguita dal legislatore la tecnica della cosiddetta bottom up translation, che consiste nei seguenti passaggi:

si tiene fermo il numero delle azioni emesse,

si effettua la conversione in Euro del valore nominale di ogni azione;

si arrotonda al centesimo di Euro (in difetto o in eccesso) il risultato, ottenendosi così il nuovo valore nominale delle azioni;

si moltiplica il nuovo valore nominale per il numero delle azioni, ottenendosi così il nuovo capitale sociale;

si gestisce a livello patrimoniale l'arrotondamento complessivo.

Si vedano qui di seguito le modalità pratiche di tali operazioni, a seconda che l'arrotondamento sia gestito per eccesso o per difetto.

- Arrotondamento per eccesso.

"1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento [...] provvedono a convertirle in Euro [...]"

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio."

Se l'arrotondamento avviene dunque per eccesso, occorrerà procedere all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo di riserve:

Esempio: Capitale sociale 200.000.000 Valore nominale delle azioni

1.000 Numero azioni

200.000 Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51

In questo caso, il valore nominale di una azione dopo la conversione in Euro sarà uguale a:

$1.000 / 1.968,51 = 0,50.799.843.536$ Euro

Arrotondandosi questo importo al centesimo superiore di Euro, il nuovo valore nominale di una azione sarà pari a 0,51 Euro, e cioè a:

$(0,51 \times 1.968,51 =) 1.003,9.401$ lire.

Si avrà quindi un incremento del valore nominale di ciascuna azione da 1.000 lire a 1.003,9.401 lire, che determina la necessità di un trasferimento di riserve a capitale sociale nella misura di 3,9.401 lire per azione, per complessive $(200.000 \times 3,9.401 =) 788.020$ lire.

Il nuovo capitale sociale sarà di $(0,51 \times 200.000 =) 102.000$ Euro.

Le riserve alle quali si può attingere per aumentare il capitale sociale sono:

le riserve facoltative;

le riserve statutarie prive di specifica destinazione;

la riserva da sovrapprezzo azioni;

i fondi speciali disponibili costituiti con utili o corrispondenti a plusvalenze dell'attivo patrimoniale, quali i fondi per saldi attivi di rivalutazione monetaria risultanti dall'applicazione di leggi speciali;

la riserva legale (quest'ultima si usa solo se è necessario, e cioè se vi è incapienza di altre riserve).

Immaginando che la società in questione avesse capitale di lire 200.000.000 e riserve per lire 50.000.000, dopo la conversione:

il capitale sarà di: 102.000 Euro;

le riserve saranno di: $(\text{lire } 50.000.000 - \text{lire } 788.020 =) \text{ lire } 49.211.980$;

in sostanza, il patrimonio netto rimane identico.

- Rilevanza fiscale

Dal punto di vista fiscale, l'utilizzo di riserve di utili per aumentare il capitale sociale non ha conseguenze, a seguito della recente abrogazione della "maggiorazione di conguaglio". Peraltro,

quelle riserve hanno scontato imposte (in tutto o in parte) e conseguentemente si sono formati baskets "A" e "B". Poiché le riserve vengono "congelate" nel capitale sociale, i relativi importi di Irpeg formati nei baskets "A" e "B" non sono utilizzabili per distribuzione di "quelle" riserve; si crea comunque un plafond di Irpeg utilizzabile per altre distribuzioni di dividendi e riserve di utili.

L'utilizzo invece di riserve in sospensione d'imposta parrebbe sottoposto a tassazione (a meno di ritenere che nell'intento di parificare il "prima" al "dopo", il legislatore, sia comunitario che nazionale, abbia inteso anche disapplicare implicitamente le conseguenze fiscali derivanti dal solo fatto della conversione delle lire in Euro; ma la mancanza di previsioni esplicite ai fini tributari induce a propendere per la tassabilità): cosicché il loro utilizzo determina la tassazione dei fondi di accantonamento ex art. 54 D.P.R. 597/1973, ex art. 55 D.P.R. 917/1986, ex art. 2 legge 168/1982 ed ex art. 1 legge 169/1983.

Non è invece rilevante (poiché sono tassati solo in caso di distribuzione) la riserva per rivalutazione monetaria ex lege 74/52, 576/75, 72/83, 408/90, 413/91.

Ai fini DIT non si verificano particolari effetti, trattandosi di mera conversione, senza apporti di denaro.

Ai fini dell'imposta di registro, l'utilizzo di riserve di utili o in sospensione d'imposta genera l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento; è invece esonerato l'utilizzo di riserve di capitale (come quella da sovrapprezzo azioni) in quanto ha già scontato l'imposta. Non vi è imposta di registro infine nemmeno in caso di riserve di rivalutazione monetaria e di riserve ex lege 408/90 e 413/91.

- Insufficienza di riserve e indisponibilità dei soci a nuovi versamenti

Art. 17, comma 3. "Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncarsi ai centesimi di Euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4."

Qualora le riserve mancassero o quelle disponibili fossero insufficienti per poter realizzare l'arrotondamento per eccesso, il legislatore non ha dunque costretto i soci ad ulteriori versamenti: è infatti possibile procedere al "troncamento" (cioè all'arrotondamento per difetto) del risultato della conversione del valore nominale delle azioni appunto per evitare di obbligare i soci ad effettuare quei conferimenti occorrenti al raggiungimento del risultato richiesto dall'arrotondamento per eccesso.

In questo caso, il valore nominale delle azioni e del capitale sociale devono essere ridotti mediante l'accredito della riserva legale. In tal modo gli interessi degli azionisti e dei creditori sono tutelati in quanto la riserva legale, dopo il capitale sociale, costituisce la posta di patrimonio netto con la maggiore intensità di vincoli per le sue modalità di utilizzo.

Riprendendo l'esempio di cui sopra:

Esempio: Capitale sociale 200.000.000

Valore nominale delle azioni 1.000

Numero azioni 200.000

Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51.

In questo caso, il valore nominale di una azione dopo la conversione in Euro sarebbe uguale a $1.000 / 1.968,51 = 0,50799843536$ Euro.

Arrotondandosi questo importo al centesimo superiore di Euro, il nuovo valore nominale di una azione sarebbe pari a 0,51 Euro, e cioè a: $(0,51 \times 1.968,51 =) 1.003,9401$ lire.

Si avrebbe quindi un incremento del valore nominale di ciascuna azione da 1.000 lire a 1.003,9401 lire, che determinerebbe la necessità di un trasferimento di riserve a capitale sociale nella misura di 3,9401 lire per azione, per complessive $(200.000 \times 3,9401 =) 788.020$ lire.

In luogo di effettuare tale passaggio di riserve a capitale si può dunque troncarsi l'arrotondamento: invece che adottare la conversione pari a 0,51 si arrotonda quindi il rapporto per difetto a 0,50 di modo che ne risulta un valore dell'azione pari a $(0,50 \times 1.968,51 =) 984,255$ lire e un valore del capitale sociale pari a $(984,255 \times 200.000 =) 196.851.000$ lire, mandandosi pertanto lire 3.149.000 in accredito alla riserva legale. Il nuovo capitale sociale è comunque di $(0,50 \times 200.000 =) 100.000$

Euro, in linea con i requisiti richiesti dal comma 8 dell'art. 17 del D.Lgs. 213/1998 (art. 17, comma 8: " Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila Euro per le società per azioni e a diecimila Euro per le società a responsabilità limitata").

Dal punto di vista contabile, se la società aveva 200.000.000 lire di capitale e riserva legale per lire 100.000, ne consegue che:

il capitale sarà di: 100.000 Euro;

la riserva legale sarà di: 3.249.000 lire;

di modo che il patrimonio netto della società non muta.

- Arrotondamento per difetto.

Art. 17, comma 4. "Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale."

Se si arrotonda per difetto, occorre accreditare l'eccedenza alla riserva legale.

Esempio: Capitale sociale 300.000.000

Valore nominale delle azioni 1.500

Numero azioni 200.000

Tasso di cambio lira/Euro 1.968,51

In questo caso, il nuovo valore nominale di una azione dopo la conversione in Euro sarà uguale a:

$1.500 : 1968,51 = 0,76.199.765.304$

Arrotondandosi questo importo al centesimo inferiore di Euro, il valore nominale di un'azione sarà pari a 0,76 Euro e quindi pari a $(0,76 \times 1.968,51 =) 1.496,0.676$ lire.

Si dovrà quindi operare una riduzione del valore nominale di ciascuna azione da 1.500 lire a 1.496,0.676 lire mediante il trasferimento di capitale alla riserva legale nella misura di 3,9324 lire per azione per complessive

$(3,9324 \times 200.000 =) 786.480$ lire.

Il nuovo capitale sociale sarà di $(0,76 \times 200.000 =) 152.000$ Euro.

In altri termini, la norma consente la possibilità di una operazione riduttiva del capitale sociale ulteriore rispetto alle ordinarie fattispecie tassativamente previste (esuberanza, perdite, ecc.).

Dal punto di vista contabile, ipotizzandosi una società con capitale di lire 300.000.000 e riserva legale per lire 500.000, ne consegue che:

il capitale sarà di: 152.000 Euro;

la riserva legale sarà di: 1.286.480 lire;

derivandone che non vi sono alterazioni nel patrimonio netto della società.

- Capitale sociale risultante dalla conversione

Come detto, il D.Lgs. 213/1998 dispone comunque che

art. 17, comma 8. "Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila Euro per le società per azioni e a diecimila Euro per le società a responsabilità limitata".

Quindi dalle operazioni di conversione non può scaturire che:

a) per le s.p.a.: un capitale nominale (di almeno 100.000 Euro)

b) per le s.r.l.: un capitale nominale (di almeno 10.000 Euro).

- Procedure semplificate

Per le procedure di variazione del capitale sociale indotte dal processo di conversione, il D.Lgs. 213/1998 prevede semplificazioni rispetto alla normativa a regime:

art. 17, comma 5: "Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazione possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati

e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile."

In sostanza:

per i provvedimenti conseguenti alla conversione in Euro di azioni e capitale sociale non occorre riunire l'assemblea straordinaria dei soci né assemblee speciali (ma non è vietato che la conversione avvenga anche nell'ambito di una assemblea straordinaria);

si opera mediante deliberazioni dell'organo amministrativo;

gli amministratori debbono comunque informare i soci alla prima assemblea utile:

non occorre il verbale notarile;

occorre comunque procedere all'omologazione e al deposito al Registro Imprese della deliberazione modificativa.

- Azioni privilegiate o di importo inferiore a lire 200

Art. 17, comma 6: "Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in Euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile."

In questo caso:

la conversione avviene con non più di due cifre decimali;

l'operazione può avvenire sia per eccesso (imputando riserve a capitale) sia per difetto (riducendo il capitale sociale);

è ammessa la riduzione del capitale sociale, mediante il passaggio di capitale a riserva legale, in misura non superiore al 5 per cento del relativo ammontare;

non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 c.c. per il quale "3. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione."

E' consentito l'acquisto di azioni proprie in deroga ai criteri di cui all'art. 2357 c.c..

- Obbligo di annotazioni sui titoli

Art. 17, comma 7: "Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta."

Per evitare appesantimenti procedurali e aggravii di costi il legislatore ha disposto che:

l'annotazione sui titoli dell'avvenuta conversione in Euro possa essere rimandata fino a quando non ricorrano altre ragioni di modifica;

l'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 2250 c.c. (per il quale "2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio".) possa essere soddisfatto entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

- Normativa "a regime"

La materia è disciplinata dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 213/1998, che dispone:

"A decorrere dal 1° gennaio 2002:

l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente: "La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila Euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un Euro o suoi multipli.";

i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro.";

i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila Euro, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque Euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento Euro.";

il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due Euro.";

il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque Euro nè superiore a cinquecento Euro.";

il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila Euro.";

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di Euro";

il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

cinque milioni di Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

duemilionicinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

unmilioneinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".

3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in Euro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in Euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.

5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi di conversione in Euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia può rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2 secondo le modalità operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite.

Pertanto si avrà il seguente quadro normativo:

***** FINO AL 31.12.2001

ART. 2327 AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE 1. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire.

ART. 2474 CAPITALE SOCIALE 1. La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a venti milioni di lire.

2. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.

3. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

ART. 2521 QUOTE ED AZIONI 1. Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

2. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione.

3. Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro."

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

D.Lgs. 1.09.93 n. 385 Art. 29. Norme generali. 1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. 2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila. 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

D.Lgs. 1.09.93 n. 38533. Norme generali. 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. 2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

D. Lgs. 1.09.93 n. 38534. Soci. 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.

5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.

6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della Banca d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 Art. 10. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci miliardi di lire.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 Art. 12. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. 1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) lire 10.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) lire 5.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

c) lire 3.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

***** DAL 1.1.2002

ART. 2327 AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE "La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila Euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un Euro o suoi multipli."

ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro."

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

ART. 2474 CAPITALE SOCIALE "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro."

4. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

D.Lgs. 1.09.93 n. 385 Art. 29. Norme generali. 1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata."2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due Euro." 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

D.Lgs. 1.09.93 n. 38533. Norme generali.

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.

"4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque Euro né superiore a cinquecento Euro."

D.Lgs. 1.09.93 n. 38534. Soci. 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

"4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque Euro né superiore a cinquecento Euro."

5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.

6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della Banca d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 Art. 10. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di Euro". 2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 Art. 12. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione. "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) cinque milioni di Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) duemilionicinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

c) unmilione cinquecentomila Euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella."

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

- Conversione di prestiti obbligazionari

Durante il periodo transitorio è possibile la ridenominazione dei titoli obbligazionari (artt. 11 - 13 D.Lgs. 213/1998):

Art. 11 ("Ridenominazione degli strumenti finanziari privati") "1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13";

Art. 12 ("Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati") "1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.

2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia".

Art. 13 ("Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante") "1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, già denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalità di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie".

Per la ridenominazione occorre dunque che i titoli:

siano emessi a norma del diritto italiano;

siano caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire;

siano fungibili; e

siano rimborsabili in unica soluzione alla scadenza.

Se non ricorrono tali condizioni, non si fa luogo a ridenominazione e si seguono le regole generali circa il passaggio all'Euro dal 1 gennaio 2002.

Per i titoli ammessi alla ridenominazione, si applicano le tecniche di conversione relative ai Titoli di Stato:

Art. 7 ("Modalità di ridenominazione") "1. La ridenominazione [...] avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito".
Esempio Taglio minimo: 1.000.000 lire Numero obbligazioni: 2.000 Conversione: $1.000.000 / 1.968,51 = \text{Euro } 507,9984353$ Valore nominale di una obbligazione: 508,00 Euro Ridenominazione del prestito: $508,00 \times 2.000 = 1.016.000$ Euro

2.6 Ridenominazione in euro degli strumenti di debito

2.6.1 Effetti dell'euro sui titoli di Stato

L'art. 5 del D.Lgs. 213/1998 dispone che i titoli di Stato (BTP, CCT, CTZ, BOT) di nuova emissione dal 1° gennaio 1999 saranno denominati in euro.

I titoli di Stato già in circolazione sono ridenominati in euro dalla stessa data.

Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio più basso in cui è frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione. Il valore nominale dei titoli in euro sarà ottenuto (art. 7) convertendo, al tasso di cambio lira/euro irrevocabile che sarà stabilito il 31 dicembre 1998, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito (pari di norma a lire 5 milioni), e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il rapporto tra il capitale nominale del titolo che si possiede ed il valore nominale minimo di lire 5 milioni.

Esempio:

Importo dei titoli posseduti: lire 100.000.000

Assunto un tasso di cambio irrevocabile lira/euro pari all'attuale parità lira/ecu nello SME = 1.939,74

il nuovo valore in euro si ottiene:

1. valore in euro del taglio minimo in lire: $5.000.000 : 1.939,74 = (2.577,66505 \text{ arrotondato } =) 2.577,67$

2. ottenuto il taglio minimo in euro, lo si moltiplica per il numero di tagli minimi contenuto negli originari 100.000.000: $2.577,67 \times (100.000.000 : 5.000.000) = 51.553,40$.

2.6.2 Effetti dell'euro su strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici

Per l'art. 9 D.Lgs. 213/1998, a partire dal 1° gennaio 1999 sono emessi Buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino a esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni postali fruttiferi in lire.

L'art. 10 - Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali, dispone:

Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facoltà di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalità prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli articoli 12 e 13 del decreto.

Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica può apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.

2.6.3 Effetti dell'euro sugli strumenti finanziari privati

L'art. 11 del D.Lgs. 213/1998 dispone che durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

L'art. 12 - Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati, dispone:

Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilità e dalla possibilità di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.

La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 è effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob.

Ai sensi dell'art. 13, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, denominati nella valuta di uno Stato partecipante ed aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12, quando gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, già denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

Le modalità di ridenominazione sono quelle indicate nell'articolo 12 del decreto, salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.

2.6.4 Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati

Ai sensi dell'art. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.

L'arrotondamento al centesimo di euro dovrà essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.

2.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli artt. 47 ss. del D.Lgs. 213/1998 disciplinano la materia dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

2.7.1 Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni

Art. 47

1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti ai fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro.

2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi

decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.

(...)

2.7.2 Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

Art. 48

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro e i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.

2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.

3. Con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

L'art. 51 regola la conversione in euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

2.7.3 Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni

Art. 49

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, e assicurando altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.